

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 31 luglio 2026

D.d.s. 23 luglio 2026 - n. 10001
2021IT16RFP010 – Adeguamento dell'avviso dello strumento finanziario denominato Misura «Microcredito», a valere sull'Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI», in attuazione alla d.g.r. 6218/2026

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP,
INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Visti:

- l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina il microcredito;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 «Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» e il relativo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 «Disciplina del microcredito attuativo dell'art. 111, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- la l.r. 27 dicembre 2021, n. 24 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022» che all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» inserendo l'articolo 3-ter dedicato al Microcredito e l'art. 3-ater dedicato alla semplificazione degli strumenti finanziari;

Visti altresì:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 dell'8 maggio 2025;

Vista la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che, all'art. 4 comma 5 e 8, istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Richiamate:

- la d.g.r. 14 novembre 2022 n. XI/7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali con gli intermediari finanziari, tra cui i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- la d.g.r. 8 maggio 2023, n. XI/258 che, in attuazione dell'articolo 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura»;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con decreto 30 giugno 2023, n. 9842 e ss.mm.ii;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;
- la d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5853 «Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026»;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente» l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Microcredito» che prevede, tra l'altro, la promozione dello start up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

Richiamata la d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/737 che, tra l'altro, ha:

- approvato i criteri applicativi della misura «Microcredito» a valere sull'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Microcredito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e ha apportato alcune modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla d.g.r. 7 novembre 2022, n. XI/7269;
- stabilito di strutturare l'agevolazione come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito convenzionato con Regione Lombardia ex d.g.r. 28 maggio 2023, n. XII/258, finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti con la previsione della remissione di parte del cofinanziamento regionale (c.d. capital rebate) in relazione all'andamento regolare dei pagamenti del finanziamento regionale e di quello dell'Operatore di Microcredito;
- stabilito una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del «Fondo investimenti imprese» di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 1.362.591,05, oltre IVA del 22%;
- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto Gestore del Fondo della misura conformemente ai requisiti previsti dall'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- disposto di escludere dall'ambito di applicazione della me-

toologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla d.g.r. XI/7269/2022, le misure di microcredito come disciplinate dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

- inquadrato l'agevolazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- previsto che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nell'avviso attuativo nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;

Dato atto che:

- con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 è stato approvato l'avviso della misura «Microcredito» in attuazione alla d.g.r. n. XII/737/2023 e che, come previsto dalla d.g.r. n. 737 del 24 luglio 2023, è stato stabilito che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;
- con d.d.g. 27 novembre 2023, n. 19246 il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, ha approvato l'Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del «Fondo investimenti imprese» relativamente alla misura «Microcredito», sottoscritto digitalmente dalle parti il giorno 1° dicembre 2023;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che ha adeguato - con il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» espresso nella seduta del 19 dicembre 2023 - le misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», tra le quali rientra l'Avviso Microcredito;
- il d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030 con cui è stato adeguato l'avviso della misura «Microcredito» a seguito delle modifiche al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (cfr. decreto 20 novembre 2023, n. 211 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), recante la disciplina del Microcredito; con l'occasione, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2831, è stato rivisto il testo dell'avviso adeguando i massimali previsti;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, n. 211, pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 28 dicembre 2023, che approva il Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che entra in vigore il 12 gennaio 2024 e, in relazione all'ammontare massimo, dispone quanto segue: art. 4 c. 1 «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga

a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000»;

Richiamata la d.g.r. 18 novembre 2024, n. XII/3425 che ha stabilito:

- di approvare l'estensione della misura «Microcredito» di cui alla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/737 ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- di apportare le modifiche ai criteri di cui alla richiamata d.g.r. 24 luglio 2023 n. XII/737 come di seguito indicato:
 - modificare Operatore di Microcredito con Soggetto Finanziatore così da comprendere anche i Confidi;
 - limitare l'esclusione dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (d.m. 176/2014 e s.m.i.) solo per le operazioni cofinanziate con gli Operatori di microcredito convenzionati sulla misura;
 - rivedere i limiti del finanziamento concedibile come segue:
 - se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila) elevabile a euro 100.000,00 (centomila) per le s.r.l.;
 - se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;
 - prevedere il massimale delle spese di istruttoria applicabili dai Soggetti Finanziatori nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
 - consentire, a supporto dei cofinanziamenti, l'acquisizione di tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi;
 - ridurre i termini del procedimento da 120 giorni a 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ex L. 241/1990 e s.m.i.;
 - modificare le modalità di erogazione del cofinanziamento prevedendo l'80% in anticipo alla sottoscrizione del contratto (di cui 60% della quota del soggetto finanziatore e 20% della quota regionale) e il saldo (20% della quota regionale) a seguito della verifica della rendicontazione delle spese;
 - modificare i termini del finanziamento considerando sulla quota di finanziamento regionale un periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo;
 - subordinare l'erogazione del saldo del finanziamento, in esita alla positiva verifica della rendicontazione, alla regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il soggetto beneficiario non in bonis non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro i termini stabiliti dall'Avviso attuativo si procederà con la decadenza parziale dell'Agevolazione;
 - specificare che per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investi-

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 31 luglio 2026

mento, ad esclusione delle spese finanziate con risorse PNRR, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28 marzo 2024;

Dato atto che con il decreto 12 dicembre 2024, n. 19519, in attuazione alla sopra richiamata d.g.r. 18 novembre 2024, n. XII/3425, è stato approvato:

- l'adeguamento dell'avviso della misura «Microcredito»;
- il testo coordinato dell'avviso stesso;
- la scheda tecnica della misura aggiornata che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi);

Richiamata la d.g.r. 13 ottobre 2025 n. XII/5155 che ha stabilito:

- di ampliare la platea di beneficiari della misura «Microcredito», attualmente limitata alla fase di avvio dell'impresa, anche ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese e alle PMI, costituiti da oltre i 5 anni, al fine di sostenere l'accesso al credito entro i limiti del microcredito;
- di approvare l'estensione della misura «Microcredito» di cui alla d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/737 alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. che sono convenzionati con Regione Lombardia ex d.g.r. XI/7345/2022 al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese allo strumento finanziario regionale;
- di prevedere che alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., e ai soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 385/1993 s.m.i. aderenti alla misura si applicano le medesime regole previste per i Confidi e che si definiscono unitamente Soggetti finanziatori;
- di confermare per tutti i soggetti finanziatori il massimale delle spese di istruttoria applicabili nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
- di confermare le disposizioni di cui alla richiamata d.g.r. 24 luglio 2023, n. XII/737 che non sono in contrasto con le modifiche di cui alla suddetta deliberazione 13 ottobre 2025 n. XII/5155, ivi incluse le modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla d.g.r. 7 novembre 2022, n. XI/7269 e s.m.i.;
- di confermare l'inquadramento aiuti di cui al richiamato d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 come aggiornato dal richiamato dal d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030;

Dato atto che:

- con il decreto 26 novembre 2025, n. 17162, in attuazione della sopra richiamata d.g.r. 13 ottobre 2025, n. XII/5155 sono stati disposti:
 - la sospensione dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla misura «Microcredito», a partire dalle ore 16,00 del 28 novembre 2025, al fine di consentire l'adeguamento dell'Avviso alle modifiche apportate con la soprarichiamata d.g.r. 13 ottobre 2025, n. XII/5155;
 - l'approvazione del «Nuovo Avviso della misura Microcredito» adeguandolo alle modifiche apportate con la d.g.r. 13 ottobre 2025, n. XII/5155;
 - l'aggiornamento della Scheda tecnica della nuova misura Microcredito;
 - la riattivazione dello sportello per la presentazione delle nuove domande a partire dalle ore 10,00 del 2 dicembre 2025;
 - la conferma della concessione dell'agevolazione sulla misura «MICROCREDITO» nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Richiamata la d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6218 avente ad oggetto: «2021IT16RFP010 - Riduzione dello strumento finanziario denominato misura «Microcredito» a valere sull'azione 1.3.3. «sostegno agli investimenti delle PMI» e approvazione dei criteri applicativi di una misura per lo sviluppo tecnologico delle startup innovative» che ha stabilito tra l'altro di ridurre lo Strumento

finanziario, denominato misura «Microcredito» per un importo di euro 15.637.408,95 da destinare alla nuova misura per lo sviluppo tecnologico delle startup innovative;

Dato atto che sono stati inseriti nell'Avviso di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la modifica di dotazione della misura approvata con la richiamata d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6218 nonché i chiarimenti specifici rispetto agli obblighi in ordine all'apposizione sulle fatture del codice CUP (Codice unico di progetto), secondo la procedura resa disponibile nell'area dedicata alla fatturazione elettronica, a partire da gennaio 2026, in attuazione al provvedimento prot. n. 563301/2025 dell'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto necessario di adeguare, in attuazione alla richiamata d.g.r. 25 maggio 2026 n. XII/6218, l'Avviso della misura «Microcredito» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, trattandosi dell'adeguamento dell'avviso dello strumento finanziario «Microcredito», in applicazione di quanto già recepito con la d.g.r. 25 maggio 2026, n. 6218, non sono necessari i pareri del Coordinamento UE e dell'Autorità di Gestione, già acquisiti con la soprarichiamata delibera, come da interlocuzione intercorsa via mail con i referenti del Coordinamento UE e dell'Autorità di Gestione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla programmazione comunitaria e sul portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono sulla pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato l'IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URL»;
- il decreto 24 luglio 2023, n. 11144, aggiornato in ultimo con il decreto 26 maggio 2026, n. 6957, con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-27 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio 2023, ha delegato al dirigente pro-tempore della Struttura «Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese» la responsabilità dell'Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI - Microcredito» del PR FESR 2021-2027 delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione»;
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;
- la successiva d.g.r. n. XII/6412 del 6 luglio 2026 avente ad oggetto «XI Provvedimento organizzativo 2026» con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. di adeguare, in attuazione alla richiamata d.g.r. 25 maggio 2026, n. 6218, l'Avviso della misura «Microcredito», come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che sono stati inseriti nell'Avviso di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la modifica di dotazione della misura approvata con la richia-

mata d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6218 nonché i chiarimenti specifici rispetto agli obblighi in ordine all'apposizione sulle fatture del codice CUP (Codice unico di progetto), secondo la procedura resa disponibile nell'area dedicata alla fatturazione elettronica, a partire da gennaio 2026, in attuazione al provvedimento prot. n. 563301/2025 dell'Agenzia delle Entrate;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla programmazione comunitaria e sul portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it).

4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza.

5. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Gessyca Golia

— • —



Allegato 1

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI”

**AVVISO DELLA MISURA “MICROCREDITO”
aggiornato al 23 luglio 2026**

CUP E48I23004640009

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi europei

Riferimenti normativi nazionali

Riferimenti normativi regionali

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

A.4 SOGGETTO GESTORE.....

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

B.1.a Fonte di finanziamento.....

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

B.1.c Regime di aiuto.....

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

B.2.b Durata dei Progetti.....

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....

C.3 ISTRUTTORIA

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....

C.3.c Valutazione delle domande

C.3.d Integrazione documentale.....

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento.....

C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

C.4.a Erogazione dell'Agevolazione

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni

D. DISPOSIZIONI FINALI.....

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari.....

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

<i>D.2.a Rinuncia</i>	<i>.....</i>
<i>D.2.b Decadenza.....</i>	<i>.....</i>
<i>D.2.c Risoluzione del Contratto di Co-finanziamento</i>	<i>.....</i>
<i>D.2.d Recupero delle somme erogate.....</i>	<i>.....</i>
D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI	
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI	
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO	
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	
D.13 ALLEGATI	
<i>ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	<i>.....</i>
<i>ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese</i>	<i>.....</i>

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia “Microcredito” è attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 737 del 24 luglio 2023, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata ad agevolare la promozione dello start-up e sviluppo di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all’elenco di cui all’art. 111 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. (di seguito “Operatori di microcredito”) e s.m.i..
3. Con successiva Deliberazione del 18 novembre 2024, n. 3425, la Giunta di Regione Lombardia ha esteso il coinvolgimento nell’ambito della misura “Microcredito” anche ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all’art. 106 o di cui all’art. 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (di seguito “Confidi”).
4. Con Deliberazione del 13 ottobre 2025, n. 5155, la Giunta di Regione Lombardia ha esteso il coinvolgimento nell’ambito della misura “Microcredito”, oltre che agli Operatori di microcredito e ai Confidi, anche alle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e ai soggetti che esercitano l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, c. 3, del D.Lgs. n. 385/1993 s.m.i. e ha ampliato la platea di beneficiari della misura “Microcredito” già individuati dalla D.G.R. 24 luglio 2023 n. XII/737, ai lavoratori autonomi e alle PMI costituiti da oltre 5 anni, al fine di sostenere l’accesso al credito entro i limiti del microcredito.
5. Con deliberazione del 25 maggio 2026, n. 6218 la Giunta di Regione Lombardia ha ridotto la dotazione della misura di euro 15.637.408,95 rideterminandola in euro 8.362.591,05, comprensiva dei costi di gestione.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- c) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis in vigore fino al 31 dicembre 2023;
- d) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- e) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. ed in particolare l’Allegato I per la definizione di PMI;
- f) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

- g) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- h) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- i) il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito regime de minimis o de minimis).

Riferimenti normativi nazionali

- a) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- d) il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i. artt. 106, 111, 112 e 112 bis
- e) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- f) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- g) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- h) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- i) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- j) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- k) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" art. 1, comma 553;
- l) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- m) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;

- n) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- o) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- p) l’Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- q) la Circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021, n. 33 del 31/12/2021 e n. 13 del 28/03/2024;
- r) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.” dall’art. 1 comma 101;
- s) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”;
- t) il Decreto legislativo 31 marzo 2025, n. 39 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”;
- u) la Legge 27 maggio 2025, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i.;
- d) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all’art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di 115.000.000,00 euro, comprensiva dei costi di gestione, incrementata dalla D.G.R. n. 7595/2022 di ulteriori 95.000.000 euro e dalla D.G.R. n. 737/2023 di ulteriori 24.000.000 euro ridotta dalla D.G.R. 25 maggio 2026, n. XII/6218 di 15.637.408,95;
- e) la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista

della programmazione 2021-2027 aggiornata con la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";

- f) la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- g) il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- h) la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- i) la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 che ha approvato lo schema generale di convenzione quadro tra Regione Lombardia e gli intermediari finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento;
- j) la D.G.R. 8 maggio 2023, n. XII/258 che, in attuazione dell'art. 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema generale di convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli Operatori del Microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;
- k) il Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con decreto 30 giugno 2023, n. 9842 e s.m.i.;
- l) la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/688 che ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ENI s.p.a per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e valorizzazione della piattaforma open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo, sottoscritto il 20 luglio 2023 e che consente alle imprese lombarde di ottenere gratuitamente il report di sostenibilità;
- m) la D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 "Approvazione dei criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull' Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027 e determinazioni sull'applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269";
- n) la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 "Modifica dei criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737;
- o) la D.G.R. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 "Determinazioni sulle misure a valere sul PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia: "Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri" ex D.G.R. n. XI/7202, "Investimenti – Linea attrazione investimenti", "Investimenti – Linea sviluppo aziendale" e "Investimenti – Linea green" ex D.G.R. XI/7595, "Voucher formativo aziendale" ex D.G.R. XI/7535, "Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali" ex D.G.R. n. XII/1187 e n. XII/3703, "Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia" ex D.G.R. n. XII/2827, "Transizione digitale delle imprese lombarde" ex D.G.R. n. XII/2830, "Investimenti – Linea microimprese" ex D.G.R. XII/2829, "Sostegno alla

transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili” ex D.G.R. n. XII/2877 e “Verso nuovi mercati” ex D.G.R. n. XII/3704”;

- p) il decreto 30 luglio 2025, n. 10930 “Disposizioni attuative della D.G.R. XII/3959/2025 per la verifica del doppio finanziamento tra PR FESR e PNRR nelle rendicontazioni presentate sulle misure a valere sul PR FESR 2021-2027 della direzione generale sviluppo economico di Regione Lombardia”;
- q) la D.G.R. 13 ottobre 2025, n. XII/5155 “Ulteriori determinazioni sulla misura “Microcredito” di cui alla DGR 24.07.2023, n. XII/737 a valere sull’Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” del PR FESR Lombardia 2021-2027”.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Sono Soggetti beneficiari del presente avviso:

- a) le PMI così come definite all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso;
 - 2. abbiano una Sede oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso; la presenza della Sede deve essere rilevabile dalla visura camerale e presso tale Sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2.a;
 - 3. se in obbligo sulla base della dimensione di impresa, secondo quanto previsto dal D.L. n. 39/2025 convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78, siano in regola con la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei rischi catastrofali;
- b) i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1. abbiano dichiarato l’inizio attività alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste e abbiano la partita IVA attiva;
 - 2. abbiano il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’art. 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” e abbiano una Sede oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e presso tale Sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2.a.

Il requisito della dimensione di impresa di cui al presente comma lettera a) deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell’Agevolazione.

2. Sia le PMI che i lavoratori autonomi di cui al precedente comma, in ottemperanza all’art. 73 paragrafo c.2 lett. d). del Regolamento (UE) n. 2021/1060, devono aver ottenuto, al momento della presentazione

della domanda di partecipazione al presente avviso, una delibera di finanziamento da parte di uno degli Operatori di microcredito convenzionati con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258 oppure da parte di un Confidi o di una Banca convenzionati con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 (di seguito congiuntamente "Soggetti Finanziatori") e che abbiano sottoscritto la relativa Scheda Tecnica di Misura.

3. Sono esclusi dall'Agevolazione:

- a) i soggetti afferenti al codice primario Istat Ateco 2025 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelli iscritti all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.R. 31/2008 art. 13 bis;
- b) i soggetti afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2025 sezione H 52 (Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti) e al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2025 sezione L (Attività finanziarie e assicurative);
- c) i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;
- d) i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. (di seguito "de minimis");
- e) i soggetti in insolvenza ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento de minimis;
- f) i soggetti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità)
- g) i soggetti che non siano in regola con la normativa antimafia vigente;
- h) solo nel caso di Co-finanziamento da parte di un Operatore di microcredito, i soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) a cui gli Operatori di microcredito non possono concedere finanziamenti.

4. Sono esclusi i Soggetti richiedenti che non rispettano il requisito della Sede sul territorio regionale al momento della presentazione della domanda.

5. La Sede oggetto del Progetto di cui al precedente comma 1 lettera a.2) e b.2), dichiarata in fase di presentazione della domanda, potrà essere variata, successivamente alla concessione dell'Agevolazione, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. D.3.

6. Ogni Soggetto richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione fatti salvi i casi in cui:

- a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale alla precedente domanda;
- b) eventuali precedenti domande non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare).

Non possono inoltre presentare domanda di partecipazione sul presente avviso i Soggetti beneficiari di Agevolazione a valere sul precedente avviso Microcredito approvato con decreto n. 19519 del 12/12/2024.

7. Può essere ammessa ad Agevolazione solo una delle imprese che rientrano nello stesso perimetro di impresa unica di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i..

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto gestore della misura, sulla base di uno specifico Accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 8.362.591,05 comprensiva degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalle D.G.R. 24 luglio 2023, n. 737 e 25 maggio 2026, n. XII/6218.

2. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'A agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente avviso è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

B.1.b Entità e forma dell'A agevolazione

1. L'A agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili; all'A agevolazione viene abbinato un finanziamento concesso a condizioni di mercato da un Soggetto finanziatore finalizzato a sostenere il restante 60% delle spese ammissibili.

2. L'ammontare massimo della somma tra l'A agevolazione ed il finanziamento del Soggetto Finanziatore è compreso:

- i. se il Soggetto Finanziatore è un Confidi o una Banca, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di Soggetti richiedenti;
- ii. se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila); qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata, l'ammontare massimo della somma tra il finanziamento regionale ed il finanziamento dell'Operatore di microcredito è elevabile a euro 100.000,00 (centomila).

3. Il finanziamento regionale ha le seguenti caratteristiche:

- i. Importo: pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di euro 6.000,00 (seimila) ed un massimo di:
 - a. euro 30.000,00 (trentamila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 40.000,00 (quarantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;
 - b. euro 40.000,00 (quarantamila) se il Soggetto Finanziatore è un Confidi o una Banca;
 - ii. Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso il periodo di preammortamento di 4 semestri (che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 4 semestri con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo) ed escluso il preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso;
 - iii. Modalità di rimborso: a quota capitale costante con rate semestrali a scadenza fissa (5 marzo, 5 settembre);
 - iv. Tasso di interesse: tasso fisso pari a 0%.
4. Il finanziamento del Soggetto Finanziatore ha le seguenti caratteristiche:
- i. Importo: pari al 60% delle spese ammissibili con un minimo di euro 9.000,00 (novemila) ed un massimo di:
 - a. euro 45.000,00 (quarantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 60.000,00 (sessantamila) nel caso in cui il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata;
 - b. euro 60.000,00 (sessantamila) se il Soggetto Finanziatore è un Confidi o una Banca.
 - ii. Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso l'eventuale periodo di preammortamento massimo di 4 semestri ed escluso l'eventuale preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza di rimborso;
 - iii. Modalità di rimborso: a rata costante con rate mensili o trimestrali;
 - iv. Tasso di interesse: tasso fisso con TAN (Tasso Annuale Nominale)¹ pari al massimo al 9%, determinato sulla base delle valutazioni di merito creditizio;
 - v. Spese di istruttoria: i Soggetti Finanziatori richiederanno ai Soggetti beneficiari spese di istruttoria o similari in relazione al finanziamento nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso.
5. Il tasso di interesse complessivo applicato al Co-finanziamento sarà pari alla media ponderata finale tra il tasso pari a 0% applicato alla quota regionale e il tasso applicato dal Soggetto Finanziatore.
6. A supporto del Co-finanziamento, il Soggetto Finanziatore potrà acquisire tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (e quindi sarà esclusa, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata una garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata alcuna garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi.
7. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

¹ Il TAN potrà, con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" di Regione Lombardia, essere adeguato annualmente in aumento o in diminuzione rispetto alle variazioni del tasso IRS a 5 anni, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/258/2023.

8. È prevista la remissione parziale della quota del finanziamento concesso da Regione Lombardia (c.d. *capital rebate*), abbuonando le ultime rate per un importo massimo pari al 50% della quota capitale del finanziamento regionale al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il Soggetto gestore abbia concluso positivamente, ovvero con rideterminazione dell'Agevolazione, la verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento;
- b. il Soggetto beneficiario abbia rimborsato a Regione Lombardia almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato;
- c. il Soggetto beneficiario sia in regola con i pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.

B.1.c Regime di aiuto

1. L'Agevolazione di cui al presente avviso è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

2. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. per gli aiuti de minimis:

- a. la concessione dell'Agevolazione non è rivolta a soggetti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- b. i Soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:
 - i. attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - ii. informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - iii. informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- c. le Agevolazioni non sono concesse a soggetti che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 del predetto Regolamento;
- d. le Agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis o con misure generali (ad es. incentivi fiscali non qualificati come aiuti di Stato) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

3. In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, l'Agevolazione sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

4. In attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del

doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento. Sono escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024.

5. L'A agevolazione di cui al presente avviso è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'A agevolazione di cui al presente avviso, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente art. B.1.c, i Progetti:

- a) che comportino l'avvio o lo sviluppo di un'attività d'impresa per un importo minimo dell'investimento pari a euro 15.000,00 (quindicimila) ed un importo massimo agevolabile pari a euro:
 - i. euro 100.000,00 (centomila), se il Soggetto Finanziatore è un Confidi o una Banca;
 - ii. euro 75.000,00 (settantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito; tale importo è elevabile a euro 100.000,00 (centomila) qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata;
- b) che siano realizzati unicamente presso una Sede oggetto del Progetto ubicata in Lombardia; in presenza di più Sedi ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

2. In ogni caso i Progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo art. B.3 comma 6.

3. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili², eccetto:

² In merito all'applicazione di questa lettera dell'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1058/21, si specifica quanto segue:

- i. il divieto di finanziare con le risorse FESR "gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili" è da intendersi come riferito ai singoli

- i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
4. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.
5. La misura Microcredito non è soggetta al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del Dipartimento per le Politiche di Coesione - DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di "nuovi edifici" o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti come indicato al precedente comma 4.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo art. C.4.b entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dell'Agevolazione concessa.
2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe, attraverso il Soggetto Finanziatore, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile di

investimenti che sono realizzati nell'ambito di un Progetto, indipendentemente dalla finalità del Progetto stesso; a non essere considerato ammissibile è il singolo investimento (pertanto la spesa) e non l'intero Progetto;

- ii. in caso di investimenti che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte di spesa che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità dell'intera spesa interessata, e tantomeno dell'intero Progetto;
- iii. oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'articolo 7, un'eccezione è possibile nel caso in cui il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

Procedimento, a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamata al precedente art. B.1.c.

2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di Spese effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al Progetto di avvio o sviluppo d'impresa:

- a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera;
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della presente lettera b)); i brevetti e le licenze d'uso dovranno essere destinate esclusivamente all'utilizzo ed impiego per l'esecuzione del Progetto presentato, non saranno ammessi brevetti e licenze d'uso destinate alla rivendita e/o concessione a terzi;
- c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l'acquisizione di certificazioni di qualità;
- d) prestazioni e consulenze relative all'avvio e sviluppo d'impresa nei seguenti ambiti:
 - 1. marketing e comunicazione (compresi la progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione del sito internet, la registrazione del dominio, la progettazione del piano di lancio dell'attività e/o i costi relativi a strumenti di comunicazione e promozione, come ad esempio messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
 - 2. logistica;
 - 3. produzione;
 - 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
 - 5. contrattualistica;
 - 6. contabilità e fiscalità;
- e) corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;
- f) costi indiretti riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui alle lettere da a) a e).

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) a seconda della natura, le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla Sede in Lombardia indicata in domanda quale sede di realizzazione del Progetto;
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il Termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente art. B.2.b; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima della data di presentazione della domanda;

- c) le spese di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo possono includere le spese per il montaggio, trasporto, manodopera, opere murarie e impiantistiche strettamente funzionali, collegate ed inserite nella stessa fattura dei beni cui si riferiscono;
- d) le spese di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo, per essere ammissibili, devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo ed essere strettamente funzionali all'attività svolta e/o all'efficientamento energetico.
4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) le spese per l'acquisto di rami di azienda;
 - b) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
 - c) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
 - d) le spese per autoveicoli, veicoli in generale e tutti i veicoli targati;
 - e) le spese per l'acquisto di beni usati, intendendo per beni tutte le tipologie di spesa di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo;
 - f) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall'art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Soggetto beneficiario stesso. In sede di rendicontazione delle spese l'Impresa beneficiaria presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'articolo D.4;
 - g) le spese di personale interno;
 - h) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
 - i) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - j) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
 - k) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili.
5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.
6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative alle spese di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo in relazione all'acquisizione di macchinari ed alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) di nuova acquisizione. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto di seguito indicato:
- A. solo qualora sia prevista la dismissione di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto, in ottica di economia circolare:
- i. i macchinari dismessi sono indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione del Soggetto beneficiario;
 - ii. i macchinari dismessi NON appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato da almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

- b. iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - iii. i macchinari dismessi appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato dalla presenza del documento di trasporto (DDT) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
 - B. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).
- Al fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente avviso e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.4 del presente avviso.
7. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente avviso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. I Soggetti richiedenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. A.3, possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso esclusivamente attraverso un Soggetto Finanziatore scelto tra quelli che abbiano sottoscritto apposita convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 oppure ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023 n. 258 e che abbiano sottoscritto la relativa Scheda Tecnica di Misura. L'elenco dei Soggetti Finanziatori è disponibile al seguente link: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/microcredito-RL012023035523>
2. I Soggetti Finanziatori presenteranno la domanda di partecipazione per nome e per conto del singolo Soggetto richiedente, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore **10:00 del 02 dicembre 2025**.
3. L'accesso alla piattaforma Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente dai Soggetti Finanziatori.
4. Nella domanda, il Soggetto Finanziatore deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi le informazioni generali relative al Soggetto richiedente, al Progetto e i dati relativi alla delibera di finanziamento dell'operazione di microcredito.
5. Al termine della compilazione della domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto Finanziatore deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:
 - a) domanda di partecipazione, contenente la delega ricevuta dal Soggetto richiedente per la partecipazione al presente avviso; la domanda di partecipazione dovrà essere scaricata da Bandi e Servizi e ri-allegata sulla piattaforma previa sottoscrizione da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente con firma digitale o elettronica;
 - b) la documentazione attestante l'avvenuta delibera di un'operazione di microcredito da parte del Soggetto Finanziatore, corredata dal modulo di adeguata verifica del Soggetto Finanziatore;

- c) per le PMI modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- d) modulo di adeguata verifica, secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente e accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- e) solo nel caso in cui il Soggetto richiedente sia un lavoratore autonomo:
 - i. la documentazione comprovante l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, attestante il domicilio fiscale dove viene esercitata l'attività professionale e la tipologia di attività svolta;
 - ii. nel caso in cui il Soggetto richiedente sia iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL, Cassa Edile), copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del richiedente valida al momento della presentazione della domanda e con l'esplicitazione del periodo di validità;
 - iii. modulo per la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- f) in caso di richiesta di premialità di cui al successivo art. C.3.c comma 2, l'eventuale documentazione richiesta a supporto, ossia:
 - i. per la premialità relativa alla sostenibilità ambientale, di cui alla lettera d) del predetto art. C.3.c comma 2, l'eventuale certificazione ambientale di processo o di prodotto e/o, per valutare il contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale, il report gratuito di sostenibilità prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/6888 (<https://www.openes.io/it>);
 - ii. per la premialità relativa alla rilevanza della componente femminile di cui alla lettera e) del predetto art. C.3.c comma 2, a supporto della rilevanza della componente femminile, l'eventuale certificazione della parità di genere;
- g) per le PMI, se in obbligo sulla base della dimensione di impresa, copia del contratto assicurativo a copertura dei rischi catastrofali, previsto dal D.L. n. 39/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 78/2025.

6. Il mancato caricamento elettronico del/i documento/i di cui al precedente comma 5 lett. a) e b) costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 5 lett. c), d) ed e), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 5 lett. f), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso, determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all'art. C.3.c.

7. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate

e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

8. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 D.Lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di Agevolazione deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

9. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio informatico al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto Finanziatore e al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

10. La domanda di partecipazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

2. Lo sportello rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5 e prevede una fase di verifica di ammissibilità e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso è svolta dal Soggetto gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui al successivo art. C.3.b (“Verifica di ammissibilità delle domande”) e una fase di valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c (“Valutazione delle domande”).

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
- a) correttezza delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - b) completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;
 - c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal presente avviso. La verifica di ammissibilità relativa a quanto previsto all'art. A.3 comma 1 lett. a.1, a.2, b.1 e b.2 e comma 3 lett. a), b), c) e h) sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore come dettagliato nella Scheda Tecnica di Misura.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità, il Soggetto gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo art. C.3.c e quindi all'Agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti Finanziatori e ai Soggetti richiedenti. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità, la domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

C.3.c Valutazione delle domande

1. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità di cui al precedente art. C.3.b, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione (0-60)	Qualità progettuale anche in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e dell'avviso attuativo di cui all'art. A.1 (0-30 con soglia minima pari a 18 punti)		Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente	0
			Insufficiente	12
			Sufficiente	18
			Buono	24
			Eccellente	30
	Coerenza dei costi e dei tempi (0-30)	Coerenza dei tempi (0-15)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente	0
			Insufficiente	6
			Sufficiente	10
			Buono	13
			Eccellente	15
		Coerenza dei costi (0-15)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente	0
			Insufficiente	6
			Sufficiente	10

			Buono	13
			Eccellente	15
Grado di innovazione dell'operazione rapportata al contesto specifico (0 - 40)			Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente	0
			Insufficiente	16
			Sufficiente	24
			Buono	34
			Eccellente	40

Nell'ambito della valutazione tecnica del progetto viene effettuata la verifica della coerenza rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a. La mancata coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a comporta la non ammissibilità della domanda.

Il rispetto del requisito di cui all'art. 59 del Regolamento n. 2021/1060 si ritiene assolto con l'esito positivo dell'istruttoria di merito creditizio svolta dal Soggetto finanziatore che verifica la sostenibilità finanziaria dell'operazione di microcredito, tenendo in debito conto gli obiettivi del Programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente.

2. Per quanto riguarda le premialità di cui alla precedente tabella:

- la qualifica del Soggetto richiedente quale impresa Benefit dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata attraverso la denominazione del Soggetto richiedente come risultante in visura camerale;
- la coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3) ai sensi della D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 ("Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della S3 2021-2027 di Regione Lombardia") dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda, specificando la Macrotematica S3 rispetto alla quale il Progetto risulta coerente, e sarà verificata sulla base della descrizione degli elementi di coerenza fornita in sede di presentazione della domanda;
- la presenza di interventi di inclusione sociale (ad esempio di soggetti fragili) dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata sulla base della relativa descrizione fornita in sede di presentazione della domanda;
- la sostenibilità ambientale in termini di presenza di certificazione ambientale di processo o di prodotto dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata sulla base della presenza di certificazione ambientale allegata alla domanda; il contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della domanda e sarà verificato attraverso il report gratuito di sostenibilità prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (<https://www.openes.io/it>);
- la rilevanza della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda e sarà verificata, in alternativa, a scelta del Soggetto richiedente, sulla base della composizione della compagine sociale oppure sulla base della presenza di certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022, come meglio descritto nella nota 4 a piè di pagina.

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 4 punti complessivi.

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti al netto della premialità. Per essere ammessi all'Agevolazione, i Progetti dovranno conseguire contemporaneamente:
- un punteggio sufficiente (pari almeno alla soglia minima prevista di 18 punti) sul criterio di valutazione "Qualità progettuale anche in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e dell'avviso attuativo di cui all'art. A.1";
 - un punteggio minimo complessivo nella valutazione, comprensivo delle premialità, pari ad almeno 60 (sessanta) punti.
4. Nell'ambito della valutazione delle domande verrà effettuata la verifica della coerenza delle spese del Progetto rispetto alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. B.3. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Gestore propone al Responsabile del Procedimento, nell'ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell'investimento ammissibile.
5. Al termine della valutazione delle domande, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande di cui agli articoli C.3.b e C.3.c, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti, per il tramite dei Soggetti Finanziatori, i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).
2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In caso di mancata risposta del Soggetto Finanziatore entro il termine stabilito, l'istruttoria sarà svolta sulla base della documentazione agli atti.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Agevolazione concedibile, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ad Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa all'avviso "Microcredito" <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> e, sui canali previsti dal Si.ge.co. del PR FESR tempo per tempo vigente.
2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia, ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti Finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in domanda, il decreto di concessione, specificando l'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.
3. I Soggetti beneficiari possono presentare domanda di partecipazione alla misura "Linea Competenze 21-27 per l'innovazione green e digitale delle imprese lombarde" di cui al bando approvato con determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 98/2023 del 10 luglio 2023 ex D.G.R. n. 7535/2022.

C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento

1. Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2, il Soggetto beneficiario sottoscriverà con il Soggetto Finanziatore un unico Contratto di Co-finanziamento relativo sia alla quota del finanziamento regionale che alla quota del finanziamento del Soggetto Finanziatore. La sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento è considerata come accettazione dell'Agevolazione.

2. Qualora il termine di cui al precedente comma non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti Finanziatori, le delibere di concessione del finanziamento emesse dal Soggetto Finanziatore perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento del presente avviso provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dall'Agevolazione concessa.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Erogazione dell'Agevolazione

1. Il Soggetto Finanziatore erogherà al Soggetto beneficiario sia il finanziamento relativo alla quota regionale che il finanziamento relativo alla propria quota, secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento pari all'80% del Co-finanziamento (60% Soggetto Finanziatore e 20% Regione Lombardia);
- b) il saldo (20% Regione Lombardia), a conclusione del Progetto, entro 45 giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo di cui al successivo art. C.4.b.

2. L'erogazione del saldo del Co-finanziamento viene effettuata a seguito della relativa richiesta presentata dal Soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto Finanziatore e previa verifica da parte del Soggetto Gestore:

- a) della documentazione di cui all'art. C.4.b comma 2;
- b) della presenza di insoluti³ su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario;
- c) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
- d) della regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il Soggetto beneficiario non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi viene emesso provvedimento di decadenza parziale della quota a saldo dell'Agevolazione concessa.

3. L'erogazione del saldo del Co-finanziamento avviene a seguito della conclusione con esito positivo della verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione o dell'eventuale rideterminazione della quota del finanziamento regionale da parte del Soggetto gestore ai sensi del

³ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

successivo art. C.4.c, finalizzata al mantenimento di un importo del finanziamento regionale pari al 40% delle spese ammesse.

4. Nel caso in cui si dovesse verificare la fattispecie della ridetermina di cui al comma precedente, il Soggetto Finanziatore ha la facoltà di rideterminare a sua volta la propria quota di finanziamento così da mantenere un importo del proprio finanziamento pari al 60% delle spese ammesse.

5. Ove applicabile, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

6. Il capital rebate di cui all'art. B.1.b comma 8 sarà riconosciuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il Soggetto gestore abbia concluso positivamente, ovvero con rideterminazione dell'Agevolazione, la verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento;
- b. il Soggetto beneficiario abbia rimborsato a Regione Lombardia almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato;
- c. il Soggetto beneficiario sia in regola con i pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.

7. La richiesta di capital rebate deve essere formalizzata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore sulla piattaforma Bandi e Servizi al maturarsi delle condizioni di cui al comma precedente e verrà approvata con specifico provvedimento assunto dal Soggetto gestore, che provvederà ad aggiornare il Registro Nazionale Aiuti (RNA).

8. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il momento in cui sono maturate tutte le condizioni per la richiesta del capital rebate ed il provvedimento di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario dovesse pagare ulteriori rate del finanziamento regionale, le stesse verranno restituite dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario in quanto pagamenti non dovuti.

9. Eventuali revoche relative al pagamento di una o più rate del finanziamento regionale intervenute dopo il provvedimento di attribuzione del capital rebate da parte del Soggetto gestore, non avranno effetti su tale provvedimento che resterà quindi pienamente valido ed efficace; in tale fattispecie il Soggetto beneficiario, pertanto, tornerà ad essere debitore unicamente per l'importo delle rate revocate.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento deve essere presentata dai Soggetti beneficiari attraverso i Soggetti Finanziatori esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.

2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto Finanziatore, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, contenente una relazione finale di Progetto che illustri i risultati e gli obiettivi conseguiti;
- b) la rendicontazione delle Spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 e all'allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

- c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c;
 - d) in caso di Soggetto beneficiario iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL) copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del beneficiario (qualora diverso da quello presentato in fase di adesione) valido al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo e con l'esplicitazione del periodo di validità;
 - e) la dichiarazione di conformità ai requisiti DNSH redatta secondo il format disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi.
3. La documentazione di cui al precedente comma lett. a) deve essere allegata dal Soggetto Finanziatore sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario.
4. La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, salvo proroga di cui all'art. B.2.b comma 2, pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.
5. Il Soggetto gestore completerà la verifica della documentazione di cui al precedente comma 2 entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione in conformità a quanto stabilito dal Si.ge.co. del PR FESR tempo per tempo vigente.
6. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto Finanziatore, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione.
7. Le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non possono essere inferiori al 60% del costo totale del Progetto ammesso, a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a. comma 1 lett. a). In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione. A tal fine, nella relazione finale di Progetto di cui al precedente art. C.4.b comma 2 lett. a), dovrà essere dato ampio riscontro e motivazione delle variazioni intervenute rispetto al Progetto ammesso in concessione.
8. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente avviso.

C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.
2. Le variazioni fra le spese ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche del Progetto e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo.

3. Qualora, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. B.3 e dei criteri di cui all'Allegato D.13.b, la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale, risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione concessa in coerenza con quanto disposto al precedente art. B.1.b, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 60% delle spese ammesse.
4. Nel caso in cui la ridetermina del Co-finanziamento sia superiore a quanto già erogato a titolo di anticipo (per soglie di rendicontazione inferiori all'80% e superiori al 60%), l'importo non dovuto dovrà essere restituito secondo quanto previsto al successivo art. D.2.d.
5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Soggetto gestore.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono comunque obbligati a:
 - a) procedere alla stipula del Contratto di Co-finanziamento con i Soggetti Finanziatori entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi data di ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2, fatto salvo quanto disposto all'art. C.3.f;
 - b) procedere all'invio della richiesta di erogazione del saldo, per il tramite dei Soggetti Finanziatori, entro 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. C.4.b comma 4, salvo eventuale proroga;
 - c) realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
 - d) realizzare il Progetto per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, nella Sede lombarda oggetto del Progetto ai sensi dell'art. A.3 comma 1;
 - e) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del Co-finanziamento, la documentazione di spesa;
 - f) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione nei 5 (cinque) anni successivi alla concessione dell'Agevolazione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
 - g) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
 - h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a:
 - a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo art. D.3:

- i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario all'Agevolazione;
 - iii. le eventuali variazioni di Sede oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al comma 1 dell'art. A.3;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46, 47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027/comunicare-il-programma-9>

Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento di cui al precedente art. C.4.b.

4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione, il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, il Responsabile del Procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. c) d) e h));
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale, fino all'erogazione del saldo del Co-finanziamento, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. A.3 del presente avviso, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario;
- c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente art. D.2.a;
- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario (ad esclusione delle verifiche effettuate in fase di richiesta di erogazione del saldo);
- e) risoluzione del Contratto di Co-finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del saldo.

2. Il Soggetto gestore emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. c), d) e h);
- b) presenza di insoluti⁴ su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità in fase di erogazione del saldo, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Finanziatore e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario;
- c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di richiesta di erogazione del saldo;
- d) presenza di irregolarità nei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore relativamente alla propria quota di Co-finanziamento in fase di erogazione del saldo: in tal caso il Gestore, completata la verifica della rendicontazione della spesa di cui all'art. C.4.b, invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Finanziatore per accertare che la irregolarità nei pagamenti sia stata sanata, sospendendo l'erogazione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza parziale dal saldo dell'Agevolazione concessa.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia l'importo dell'Agevolazione indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Soggetto beneficiario medesimo in sede di concessione che dovrà essere incrementato di un tasso di interesse annuale legale vigente al momento del provvedimento di decadenza in misura proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza.

⁴ Cfr. nota n.3.

D.2.c Risoluzione del Contratto di Co-finanziamento

1. Il Contratto di Co-finanziamento viene risolto dal Soggetto Finanziatore in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente art. D.2.b.
2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Co-finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, sono disciplinati dal relativo Contratto di Co-finanziamento.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, se le somme sono già state erogate, adotterà le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte del Soggetto Finanziatore secondo quanto previsto dalla Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i..

2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali, come previsto all'art. D.2.b comma
3. Solo nei casi di decadenza a seguito di rinuncia, ai sensi del precedente art. D.2.b comma 1 lett. c), il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.
3. Ai fini del recupero delle risorse regionali, il provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, di cui al precedente art. D.2.b, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio dell'Agevolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto Finanziatore, deve presentare attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute e/o richieste di proroga.
2. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni possono includere:
 - a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
 - b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie);
 - c) la variazione di Sede oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al comma 1 dell'art. A.3.
3. Le variazioni anagrafiche del Soggetto beneficiario di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate dal Soggetto Finanziatore sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3.
4. Le variazioni del Soggetto beneficiario di cui al precedente comma 2 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate dal Soggetto Finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario).

A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto Finanziatore, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. Le variazioni di Sede oggetto del Progetto, dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al precedente comma 2 lettera c), possono essere richieste, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. A.3, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione e fino a 90 (novanta) giorni prima del Termine di realizzazione del Progetto e comunque prima della rendicontazione delle spese. A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della richiesta. In questo caso tutte le spese dovranno essere riconducibili unicamente alla nuova sede approvata con decreto dal Responsabile del Procedimento.

7. Le richieste di proroga fino a un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi rispetto ai 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, devono essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 18 (diciotto) mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento a seguito dell'istruttoria positiva del Gestore. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 (sessanta) giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

8. Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione e rendicontazione del Progetto superino il termine dei 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, per il tramite del Soggetto Finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie);
- RCO02 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari;
- RCR02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari).

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente avviso, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Struttura “Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Responsabile pro tempore dell’Ufficio “Stipula ed Erogazioni” di Finlombarda.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all’Allegato D.13.a “Informativa per il trattamento dei dati personali”, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>.

2. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
- rendicontazioni_microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell’Agevolazione.

3. Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al presente avviso, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Microcredito
DI COSA SI TRATTA	Agevolare la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all'elenco di cui all'art. 111 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i., dei Confidi iscritti all'elenco di cui agli artt. 106 o 112 bis del D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., delle Banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e dei soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i..
CHI PUÒ PARTECIPARE	a) le PMI così come definite all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese, con una Sede oggetto dell'intervento in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione e in regola, se in obbligo sulla base della dimensione di impresa, con quanto previsto dal D.L. n. 39/2025 in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei rischi catastrofali; b) i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese, che abbiano dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia, ed abbiano il domicilio fiscale in Lombardia.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 8.362.591,05 comprensiva dei costi di gestione
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero, finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili, abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di microcredito, da un Confidi o da una Banca a tasso di mercato, finalizzato a sostenere il restante 60%.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le Agevolazioni saranno concesse nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis».
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e successivamente di una valutazione tecnica.
DATA APERTURA	ore 10:00 del 02 dicembre 2025
DATA CHIUSURA	Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello.

TITOLO	Microcredito
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere presentata dai Soggetti richiedenti esclusivamente attraverso un Operatore di microcredito, un Confidi o una Banca obbligatoriamente, pena la non ricevibilità, in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico – dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: - microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione; - rendicontazioni_microcredito@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano, indirizzo pec sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- i. la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);

- ii. la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
- iii. le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate.
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente avviso.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Agevolazione": l'agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero, finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili;
- b) "Banca": banca iscritta nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o soggetto che esercita l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e che hanno sottoscritto la Convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l'apposita Scheda Tecnica di Misura. L'elenco delle Banche convenzionate è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;
- c) "Bandi e Servizi" o "Sistema Informativo": la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente avviso, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
- d) "Co-finanziamento": si configura come la somma tra l'Agevolazione e la quota di finanziamento concessa ed erogata dall'Operatore di microcredito, da un Confidi o da una Banca a condizione di mercato, finalizzato complessivamente a sostenere il 100% delle spese ammissibili;
- e) "Confidi": Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o di cui all'art. 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che concedono i Finanziamenti e che hanno sottoscritto la Convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l'apposita Scheda Tecnica di Misura. L'elenco degli Confidi convenzionati è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;
- f) "Contratto di Co-finanziamento": si intende il contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto Finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Co-finanziamento;
- g) "DNSH": acronimo di "*Do No Significant Harm*" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"*". nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- h) "Finlombarda" o "Soggetto gestore" o "Gestore": Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;

- i) "Operatore di microcredito": gli intermediari che concedono i Finanziamenti iscritti all'elenco di cui all'art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno sottoscritto la Convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 258 del 8 maggio 2023 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l'apposita Scheda Tecnica di Misura. L'elenco degli Operatori di microcredito convenzionati è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;
- j) "PMI": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- k) "Progetto": il progetto di avvio o sviluppo di impresa di cui all'art. B.2.a, per il quale si richiede l'Agevolazione;
- l) "Scheda Tecnica di Misura": la scheda tecnica che l'Operatore di microcredito, il Confidi o la Banca ha approvato per avviare l'operatività della specifica misura "Microcredito" nell'ambito della convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali di cui alle D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022 e D.G.R. n. XII/258 del 8 maggio 2023;
- m) "Sede": è il luogo in cui viene realizzato il Progetto di cui all'art. B.2.a del presente avviso e a cui afferiscono le spese sostenute per la realizzazione del Progetto stesso nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente avviso:
 - per i lavoratori autonomi, si intende alternativamente:
 - i. "Domicilio fiscale": così come definito dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - ii. "Luogo di esercizio": l'unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia dove viene effettivamente svolta l'attività di Progetto da parte del lavoratore autonomo;
 - per le PMI, si intende alternativamente:
 - i. "Sede legale": il luogo, sito in Regione Lombardia, in cui una persona giuridica risulta avere il centro amministrativo dei propri affari come risultante dall'atto costitutivo e dalla visura camerale;
 - ii. "Sede operativa": qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolge un'attività produttiva o un'offerta di servizi;
- n) "Soggetto beneficiario": il soggetto destinatario dell'Agevolazione concessa a valere del presente avviso, ossia la PMI o il lavoratore autonomo che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammesso all'Agevolazione medesima;
- o) "Soggetto Finanziatore": si intende un Operatore di Microcredito che ha sottoscritto apposita convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258 e Scheda Tecnica di Misura oppure un Confidi o una Banca che abbiano sottoscritto apposita convenzione ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 e Scheda Tecnica di Misura;
- p) "Soggetto richiedente": si intende il soggetto che presenta domanda di partecipazione a valere sul presente avviso attraverso un Soggetto Finanziatore;
- q) "Spesa effettivamente sostenuta": si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione;

- r) “Termine di realizzazione del progetto”: la data di conclusione del Progetto corrisponde alla data dell’ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario entro i termini massimi previsti per la realizzazione e rendicontazione del Progetto di cui all’articolo B.2.b del presente avviso.
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente avviso il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:00 del 02 dicembre 2025 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o non concessione)	Entro 90 (novanta) giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso	
Durata dei Progetti	18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 3 mesi	
Stipula dei contratti	Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all’art. C.3.e comma 2	
Erogazione anticipo	Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto con il Soggetto Finanziatore	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 3 mesi	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 60 (sessanta) giorni dall’acquisizione completa di tutta la documentazione	
Erogazione saldo	Entro 45 (quarantacinque) giorni dal completamento della verifica della rendicontazione delle spese da parte del Soggetto gestore	

Capital rebate	A seguito dell'erogazione del saldo, successivamente a: 1. verifica della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento; 2. rimborso a Regione Lombardia di almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato; 3. regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.	
----------------	---	--

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA MISURA “MICROCREDITO”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di trattare la richiesta di finanziamento	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, - dell'art. 2-ter del Codice Privacy, - dell'art. 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”; - del Decreto Legislativo 1°	Identificativi: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, documento di identità Connettività: indirizzo mail, tel, cell.

	settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.; - della D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023 "Approvazione dei criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull' Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027e determinazioni sull'applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269"; - della D.G.R. n. 3425 del 18 novembre 2024 "2021IT16RFPR010 – Determinazioni sulla misura "Microcredito" di cui alla DGR 24.07.2023, n. XII/737 a valere sull'azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027"; - della D.G.R. n. 5155 del 13 ottobre 2025 2021IT16RFPR010 – Ulteriori determinazioni sulla misura "Microcredito" di cui alla D.G.R. 24.07.2023, n. XII/737 a valere sull'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027.	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: INPS; INAIL....

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese**a) Criteri generali per la rendicontazione delle spese**

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 del presente avviso;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere chiaramente imputate al Soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario);
- d. essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la Sede di realizzazione del Progetto oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto;
- e. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- f. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione; una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- g. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati; il Soggetto beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto; a tale proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
 - iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del

pagamento;

iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:

1. compensazione di crediti e debiti;
2. pagamento in contanti;
3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario;

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;

v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;

- i. devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede in Lombardia di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2.a del presente avviso;
- j. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 60% del costo totale di Progetto ammesso a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; in ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione. La spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a comma 1 lettera a);
- k. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;
- l. essere contabilizzate dal Soggetto beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- m. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 comma 4 del presente avviso.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'erogazione del saldo del Co-finanziamento; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la Sede del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

In applicazione dell'art. 5 del D.L. 13/2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

L'Impresa beneficiaria, pertanto, deve comunicare al fornitore nella nota d'ordine il CUP E48I23004640009 da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'avviso della Misura Microcredito" che deve comunque essere presente. Prima di saldare la fattura l'Impresa beneficiaria deve verificare che il codice CUP e la dicitura siano presenti sulla fattura, altrimenti deve richiedere al fornitore una nota di variazione per farsi rimettere la fattura con il CUP e la dicitura corretti.

Qualora in fase di rendicontazione del progetto, la fattura presentata non riportasse il CUP, la stessa non potrà essere ritenuta ammissibile, salvo regolarizzazione secondo la procedura resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, ove applicabile.

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 [nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica](#) presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In fase di presentazione della rendicontazione del progetto ammesso e delle spese occorre verificare tutti i giustificativi di spesa e integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al beneficiario dell'agevolazione (nella guida cessionario/committente). Devono essere allegati alla rendicontazione presentata i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Nei casi in cui NON vige l'obbligo di fatturazione attraverso il sistema di interscambio SDI, resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare MEF, di motivare l'impossibilità di apposizione del CUP, attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) prevista dall'Avviso. Per tali fattispecie è necessario inserire l'indicazione del CUP nella documentazione attestante il pagamento delle fatture.

B) Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'art. B.3 del presente avviso

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera.

Sono ricompresi in tale voce di spesa, i costi per il montaggio, trasporto, manodopera, opere murarie e impiantistiche strettamente funzionali, collegate ed inserite nella stessa fattura dei beni cui si riferiscono. Inoltre, le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo ed

essere strettamente funzionali all'attività svolta e/o all'efficientamento energetico. Non sono ricompresi in tale voce di spesa, i costi di impiantistica generale (come ad esempio impianti elettrici, idrici, ecc.) non strettamente connessi alla voce di spesa a).

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati beni consegnati, installati e funzionanti presso la Sede in Lombardia in cui viene realizzato il Progetto.

Come previsto all'articolo B.3 comma 6 dell'avviso, le spese relative all'acquisizione dei macchinari di cui alle lettere a) dell'articolo B.3 comma 2 sono rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH e sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili, secondo quanto indicato di seguito:

- A. solo qualora sia prevista la dismissione di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto, in ottica di economia circolare:
- i. i macchinari dismessi sono indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione del Soggetto beneficiario;
 - ii. i macchinari dismessi NON appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato da almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - b. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
 - iii. i macchinari dismessi appartengono alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. e sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato dalla presenza del documento di trasporto (DDT) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- B. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di Domanda di partecipazione all'Avviso e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 dell'avviso. Il Soggetto beneficiario dovrà pertanto conservare la documentazione attestante, secondo normativa civilistica, la donazione/cessione a terzi ovvero copia del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) per i macchinari dismessi ovvero copia del DDT per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) dismesse.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dal Soggetto beneficiario.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni ed omissioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto;
- vi. solo qualora sia prevista la donazione/cessione a terzi di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto: la documentazione attestante, secondo normativa civilistica, la donazione/cessione a terzi;
- vii. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di macchinari dismessi perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e NON appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), alternativamente:
 - a. copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; copia del FIR deve essere richiesta dal Soggetto beneficiario al soggetto che effettua lo smaltimento del macchinario dismesso;
 - b. documentazione da cui si evinca l'iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- viii. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di macchinari dismessi perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), presenza della copia del documento di trasporto (DDT) di cui all'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- ix. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i. documentazione da cui si evinca l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. b) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- b) l'acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della lettera b)) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti (quali ad esempio tasse e spese simili); l'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto. Non è ammissibile l'acquisto di brevetti e licenze d'uso destinati alla rivendita e/o concessione a terzi.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni immateriali di cui al presente paragrafo.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni ed omissioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc...) da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;
- iii. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. c) e d) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l'acquisizione di certificazioni di qualità;
- d) prestazioni e consulenze relative all'avvio e sviluppo d'impresa nei seguenti ambiti:
 - 1. marketing e comunicazione (compresi la progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione del sito internet, la registrazione del dominio, la progettazione del piano di lancio dell'attività e/o i costi relativi a strumenti di comunicazione e promozione, come ad esempio messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);
 - 2. logistica;
 - 3. produzione;
 - 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
 - 5. contrattualistica;
 - 6. contabilità e fiscalità.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativamente a tali voci di spesa negli ambiti sopra richiamati. Sono ammesse le eventuali spese per costi di traduzione.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni ed omissioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;

- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.4 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. e) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- e) corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativamente a tale voce di spesa.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti di formazione comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni ed omissioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di formazione inerenti al Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.5 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. f) dell'art. B.3 comma 2 del presente avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- f) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui alle lettere da a) a e).

Conformemente all'impiego delle opzioni semplificate di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sono ammissibili le spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere da a) a e) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso e richiamate nei precedenti paragrafi B.1, B.2, B.3 e B.4.

L'importo delle spese generali verrà rideterminato in funzione delle spese rendicontate e validate.